



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione civile

ORDINANZA LIQUIDAZIONE COMPENSI DEL COLLEGIO ARBITRALE

IL PRESIDENTE

-letta l'istanza depositata dagli avv.ti Fabrizio Gemelli, Domenico Iofrida e Domenico Canale, per la liquidazione dei compensi ad essi spettanti nella qualità rispettivamente di Presidente e componenti del collegio arbitrale nominato dal questo Presidente nell'ambito del procedimento recante il n.2377/2025 R.G.V.G. tra *Parte_1*

[...] e *CP_1* in liquidazione, secondo quanto previsto dall'art.30 della Statuto della *CP_1* ;

-preso atto che il *Parte_1* e la *Controparte_2* *[...]* , benchè ritualmente invitati ad interloquire sull'istanza, non si sono costituiti;

-rammentato, più in generale, che:

1) il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall'art.814 c.p.c. al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell'art.829 c.p.c. e riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione indicato dal precedente

art.828 c.p.c. (Cass. n.21058/2019; Cass. n.14799/2008);

2) in buona sostanza, il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l'esecuzione del mandato, nell'ipotesi di invalidità del lodo stesso (Cass. n.15420/2018); la sussistenza del credito per l'onorario, a favore dell'arbitro che abbia espletato la propria mansione, non è quindi inficiata dai suddetti vizi, salva restando l'ammissibilità dell'azione risarcitoria nei suoi confronti, esperibile nella diversa sede competente, allorché il lodo sia annullato per causa a lui imputabile (Cass. n.24072/2013; Cass. n.14799/2008; Cass. n.13607/2002);

3) ai fini della liquidazione degli onorari spettanti ai componenti del collegio arbitrale composto da soli avvocati, si deve tenere conto del D.M. di riferimento riguardante le tariffe forensi in punto attività stragiudiziale, che disciplina i compensi dovuti agli arbitri, con la conseguenza che il valore della controversia deve essere determinato sulla base delle richieste contenute nella domanda e non di quanto attribuito con il lodo (Cass. n.13395/2022);

4) gli arbitri non sono equiparabili, ai fini del compenso loro spettante, agli esercenti la professione forense, posto che diversa è, nelle due ipotesi, l'attività rispettivamente svolta e l'abilitazione all'esercizio della professione forense non opera come criterio di unificazione e di automatica trasposizione agli arbitri dei compensi spettanti ai menzionati professionisti (Cass. n.11962/2022).

Ed invero, "occorre considerare che gli arbitri non sono equiparabili in via assoluta, ai fini del compenso loro spettante, agli esercenti la professione legale. Che i primi talvolta, come anche nella specie, siano anche avvocati è irrilevante perché diversa è, nelle due ipotesi, l'attività rispettivamente svolta e l'abilitazione all'esercizio della professione forense non opera come criterio di unificazione dei compensi e di

automatica trasposizione agli arbitri dei compensi spettanti ai menzionati professionisti. E' intuitiva, infatti, la diversità di ruoli (e delle corrispondenti attività svolte) tra l'avvocato che "assiste" la parte in una procedura arbitrale (rituale o irrituale) e l'esercente la professione forense che, invece, come arbitro unico, oppure come presidente o anche solo componente di un collegio arbitrale, "decida" la controversia oggetto di quella procedura. Non è possibile, dunque, con riguardo a questa seconda fattispecie, una totale e meccanica applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense proprio per la non assoluta equiparazione della funzione arbitrale a quella dell'esercente la professione legale in relazione alla peculiarità dell'opera svolta, nei due casi, dai due soggetti in questione. Del resto, è pure la struttura della Tabella "D" suddetta a confermare l'appena enunciata conclusione, atteso che ivi è stabilita (cfr. il suo punto 9) una specifica modalità di calcolo del compenso spettante all'avvocato che abbia ricoperto la carica di Presidente o di componente di un collegio arbitrale, così essendosi inteso differenziarla da quella stabilita (cfr. i suoi punti 1 e 2) per le differenti attività che il legale svolge allorquando presta consulenza e/o assistenza in favore del proprio cliente", (Cass. n.11962/2022 citata);

-ritenuto, in applicazione dei consolidati e condivisibili principi appena enunciati, che nella vicenda in esame, ai fini della quantificazione dei compensi da riconoscersi agli arbitri, il valore della controversia va individuato in € 662.324,76, di talchè, tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività prestata dai professionisti istanti nel procedimento summenzionato, nonché dell'oggetto, della durata e dell'ordinaria difficoltà richiesta per l'assolvimento dell'impegno professionale prestato, debba essere liquidato in favore del collegio arbitrale la complessiva somma di € 52.000,00, di cui € 18.000,00 in favore del Presidente del Collegio (Avv. Fabrizio Gemelli) ed € 17.000,00 in favore di ciascuno degli altri due arbitri (Avv.ti Domenico Iofrida e Domenico Canale), tutti importi maggiorati di Iva e Cpa, nonché l'ulteriore somma

di € 4.506,10 per spese, di cui € 4.500.00 oltre iva e cpa quale compenso per il Segretario del Collegio Arbitrale, Avv. Domenico Rosaci, ed € 6,10 per spese di attivazione PEC, da porsi a carico delle parti in via solidale, così come prescrive l'art.814 c.p.c. comma 1 (*"Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro"*);
- **ritenuto** che le spese del presente procedimento vanno integralmente compensate, avuto riguardo alle ragioni della decisione, nonché della non opposizione delle parti, e tenuto conto che la stessa clausola compromissoria rimette al Presidente del Tribunale la determinazione delle spese e competenze spettanti agli arbitri;

P.Q.M.

liquida, per le causali di cui in parte motiva, in favore del collegio arbitrale la complessiva somma di € 52.000,00 a titolo di compensi del collegio arbitrale, di cui € 18.000,00 in favore del Presidente del Collegio (Avv. Fabrizio Gemelli) ed € 17.000,00 in favore di ciascuno degli altri due arbitri (Avv.ti Domenico Iofrida e Domenico Canale), tutti importi maggiorati di Iva e Cpa, nonché l'ulteriore somma di € 4.506,10 per spese, di cui € 4.500.00 oltre iva e cpa quale compenso per il Segretario del Collegio Arbitrale, Avv. Domenico Rosaci, ed € 6,10 per spese di attivazione PEC, ponendo il suddetto importo in solido a carico di tutte le parti del lodo.

Spese compensate.

Comunicazioni ed adempimenti di rito

Reggio Calabria lì 19/07/2026

Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi